EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

Giovedì 4 giugno 2020

IL CASO DEL GIORNO

Contributo unificato da rimborsare anche se assolto con marca

/ Alfio CISSELLO

Il diritto alla **restituzione di imposte** indebitamente pagate è principio immanente nel sistema tributario, dunque opera altresì in tema di contributo unificato atti giudiziari.
Considerato che, nel DPR 115/2002, non esistono termini decadenziali per la presentazione [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
PROCEDURE CONCORSUALI

Niente liquidazione giudiziale senza risoluzione del concordato preventivo

/ Saverio MANCINELLI

Dopo l'omologazione del concordato preventivo, se la fase esecutiva non raggiunge il suo scopo secondo le modalità ed i tempi pianificati, ciascun creditore ha diritto di chiedere al tribunale la [...]

PAGINA 14

CONTABILITÀ

Anche con la deroga alla continuità aziendale occorre fornire adeguata informativa

L'OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 6

/ Stefano DE ROSA

Le società che nella fase di preparazione del bilancio (ad esempio, quello chiuso al 31 dicembre 2019), ricorrendone le condizioni, decidano di esercitare la facoltà di **deroga** al presupposto della continuità aziendale previsto dall'art. 7 del DL 23/2020 (il cui Ddl. di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sarà votato oggi in Senato per l'approvazione definitiva), devono fornire adeguata informativa in Nota integrativa anche nei casi in cui nell'arco temporale futuro di riferimento (pari ad almeno dodici mesi dalla data di bilancio), non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.
In particolare, in tali fattispecie deve essere fornita una descrizione delle circostanze e, per quanto possibile e attendibile, dei "prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società".
Tali precisazioni sono state inserite al § 13 della **versione definitiva**, pubblicata ieri dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC), del documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", che aggiorna il testo (in bozza) che era stato posto in consultazione fino allo scorso 3 maggio (si veda "Bilanci 2019 in continuità anche con significative incertezze anteriori all'emergenza" del 30 aprile 2020) e che resterà in vigore fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.
Con particolare riferimento ai bilanci chiusi al **31 dicembre 2019** (non ancora approvati al 23 febbraio 2020), si evidenzia come possano avvalersi della deroga le società per le quali, sulla base delle informazioni disponibili a tale data, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione:
- del § 21 dell'OIC 11, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- oppure del successivo § 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Oggi gli Stati generali delle professioni italiane

Conte: "Intervenire oggi sul Fisco significa renderlo più equo"

Voucher monouso per soggiorni ed eventi annullati

Impairment test nelle semestrali 2020 con possibili proiezioni multi-scenario

ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 9

LAVORO & PREVIDENZA

L'INPS chiude all'indennità per gli amministratori

/ Paola RIVETTI

Nell'illustrare i criteri per la gestione delle domande per le indennità di 600 euro relative al mese di marzo (automaticamente estese anche per aprile ad alcune categorie), [...]

PAGINA 4

Contributo unificato da rimborsare anche se assolto con marca

Bisogna dimostrare puntualmente il diritto al rimborso

/ Alfio CISSELLO

Il diritto alla **restituzione di imposte** indebitamente pagate è principio immanente nel sistema tributario, dunque opera altresì in tema di contributo unificato atti giudiziari.

Considerato che, nel DPR 115/2002, non esistono termini decadenziali per la presentazione della relativa domanda, opera la clausola generale dell'art. 21 del DLgs. 546/92, quindi il termine **decadenziale** dei due anni dal pagamento (così anche la circ. Min. Economia e finanze 26 ottobre 2007 n. 33).

La corresponsione di un contributo maggiore rispetto al dovuto può derivare o da un semplice errore del contribuente (che, a titolo esemplificativo, compra la marca da 500 euro anziché da 120 euro) o da una **inesatta dichiarazione** di valore della lite.

In giurisprudenza è stato sostenuto che non "può ritenersi, così come vuole la parte resistente, che tal diritto al rimborso insorga solo se il pagamento non dovuto sia stata effettuato con modello F23, perché una simile interpretazione del testo della suddetta circolare è riduttivo e privo di una sua logica" (C.T. Prov. Milano 28 febbraio 2017 n. 1712/14/17).

Gli uffici di segreteria talvolta sostengono che se il contributo unificato è stato pagato tramite **contrassegno adesivo**, il diritto al rimborso va negato.

Tale tesi, apparentemente bizzarra, ha fondamenti normativi, che tuttavia difettano per il contributo unificato.

Il rimborso delle imposte pagate tramite marca ("in modo straordinario") è previsto per l'imposta di bollo (art. 37 comma 4 del DPR 642/72) e per la tassa di concessione governativa (art. 13 comma 3 del DPR 641/72).

Come osservato in altra sentenza (C.T. Prov. Caserta 10 febbraio 2014 n. 838/3/14), non si può negare il contributo solo per questa ragione, in quanto nel DPR 115/2002 difetta una norma di questo tenore.

Però, il ricorrente deve pur sempre dimostrare di essere colui che ha eseguito il pagamento. Cosa non difficile, perché il contrassegno viene applicato sulla nota di iscrizione a ruolo, che è presente nel **fascicolo processuale**.

Viene così a essere chiaramente identificato il contribuente che ha assolto la marca, coincidente con quello che domanda il rimborso.

L'irripetibilità dei tributi pagati con marche non è un principio generale

Peraltro, ora che è obbligatoria la telematica, la marca deve essere applicata sull'apposito modello di comunicazione di versamento del contributo unificato, che va caricato sul portale del processo tributario telematico.

Alcune segreterie invitano la parte a inviare, a mezzo posta, l'originale della comunicazione con **annessa ricevuta adesiva**.

In giurisprudenza è stato comunque negato il rimborso derivante dall'aver, per errore, acquistato una marca di contributo **non tributario**, in uso nel processo civile (C.T. Prov. Pescara 11 novembre 2019 n. 564/1/19).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Anche con la deroga alla continuità aziendale occorre fornire adeguata informativa

L'OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 6

/ Stefano DE ROSA

Le società che nella fase di preparazione del bilancio (ad esempio, quello chiuso al 31 dicembre 2019), ricorrendone le condizioni, decidano di esercitare la facoltà di **deroga** al presupposto della continuità aziendale previsto dall'art. 7 del DL 23/2020 (il cui Ddl. di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sarà votato oggi in Senato per l'approvazione definitiva), devono fornire adeguata informativa in Nota integrativa anche nei casi in cui nell'arco temporale futuro di riferimento (pari ad almeno dodici mesi dalla data di bilancio), non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

In particolare, in tali fattispecie deve essere fornita una descrizione delle circostanze e, per quanto possibile e attendibile, dei "prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società".

Tali precisazioni sono state inserite al § 13 della **versione definitiva**, pubblicata ieri dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC), del documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", che aggiorna il testo (in bozza) che era stato posto in consultazione fino allo scorso 3 maggio (si veda "Bilanci 2019 in continuità anche con significative incertezze anteriori all'emergenza" del 30 aprile 2020) e che resterà in vigore fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Con particolare riferimento ai bilanci chiusi al **31 dicembre 2019** (non ancora approvati al 23 febbraio 2020), si evidenzia come possano avvalersi della deroga le società per le quali, sulla base delle informazioni disponibili a tale data, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione:

- del § 21 dell'OIC 11, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- oppure del successivo § 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a operare in continuità.

Nel documento in esame si è voluto, pertanto, fare riferimento a tutti i fatti successivi (e non solo a quelli successivi al 23 febbraio 2020, per non creare situazioni di incertezza) che possono incidere sulla continuità aziendale (cosiddetti fatti successivi *non adjusting*, tra i quali rientra la pandemia). Qualora, una volta verificate le suddette condizioni, gli amministratori decidano di fruire della deroga, il bilancio dovrà essere redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei §§ 23 e 24 dell'OIC 11 (di seguito descritti) e del § 59 c) dell'OIC 29 (relativo ai fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale).

Non è, invece, possibile attivare la deroga se alla data di **chiusura** dell'esercizio la società si trovava nelle condizioni descritte:

- al § 23 dell'OIC 11, relativo a situazioni in cui non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.);
- ovvero al § 24 dell'OIC 11, attinente ai casi in cui venga accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.

Con riferimento alle *disclosure* di bilancio, si sottolinea come restino ferme tutte le altre disposizioni relative alle **informazioni** da fornire nella Nota integrativa (oltre a quelle, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, da riportare nella Relazione sulla gestione), comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19. Pertanto, le società che optano per l'attivazione della deroga dovranno descrivere nella Nota integrativa, a seconda delle specifiche situazioni che si possono presentare, eventuali:

- **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze);
- circostanze per cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla **cessazione dell'attività**. Adeguato spazio, in tali fattispecie, dovrà essere dedicato ai prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

L'INPS chiude all'indennità per gli amministratori

L'alternativa al riesame della domanda, anche in via di autotutela, è il ricorso al giudice

/ Paola RIVETTI

Nell'illustrare i criteri per la gestione delle domande per le indennità di 600 euro relative al mese di marzo (automaticamente estese anche per aprile ad alcune categorie), solo con il messaggio n. 2263 dello scorso 1° giugno, l'INPS ha ritenuto di delineare con maggior precisione, rispetto ai primi chiarimenti della circ. n. 49/2020, l'ambito dei soggetti beneficiari. Sulla base di tali indicazioni, vengono conseguentemente definite le domande che sono state respinte e quelle per cui è possibile chiedere un **supplemento di istruttoria** attraverso il link "Esiti", nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda.

L'intervento appare **tardivo** se si considera che le domande per l'indennità potevano essere presentate sin da aprile. Inoltre, data la rilevanza dei chiarimenti forniti, un intervento tempestivo avrebbe consentito a molti soggetti di non presentare in origine la domanda, oppure di presentarla completa sin dall'inizio.

In ogni caso, stante l'analoga formulazione tra le norme sulle indennità del DL "Cura Italia" e quelle del DL "Rilancio", i chiarimenti contenuti nel messaggio dovrebbero valere anche per le indennità erogabili dall'INPS per il mese di maggio.

Particolarmente rilevanti risultano i chiarimenti dell'Allegato 1 al predetto messaggio, relativi ai soggetti iscritti alla **Gestione separata**. In alcuni casi, per le domande dei lavoratori autonomi che hanno ricevuto esito negativo è possibile un supplemento di istruttoria.

Un caso è quello del professionista per cui non risulti all'INPS una partiva IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 in quanto componente di uno **studio associato**. Ove tale dato non sia stato indicato al momento dell'iscrizione alla Gestione, in sede di riesame, occorre indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data.

Ove, invece, la domanda sia stata respinta per la mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata (iscrizione che dev'essere richiesta entro 30 giorni dall'apertura della posizione fiscale), l'indennità è riconosciuta in presenza di una **partita IVA attiva** alla data del 23 febbraio 2020 e se sono comunque stati adempiuti gli obblighi contributivi con la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF. Ove l'attività abbia avuto inizio dal 1° gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista, in sede di riesame, dev'essere allegata la ricevuta della comunicazione di **inizio attività** (modello AA9/12), dalla quale risulti l'inizio dell'attività alla data del 23 febbraio 2020.

Rispetto ai **collaboratori coordinati e continuativi**, la circ. INPS n. 49/2020 (§ 1) aveva chiarito che, ai fini dell'indennità, sono da considerare quelli che versano i contributi con l'aliquota, per l'anno 2020, del 34,23%. Viene ora specificato che l'indennità è riconosciuta ai titolari di rapporti identificati:

- nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 – collaborazione coordinata e continuativa;
- nei flussi Uniemens con il "tipo rapporto 18" – collaborazioni coordinate e continuative *ex* DLgs. n. 81/2015, oppure con il "tipo rapporto 6" – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Nel messaggio l'INPS esplicita i soggetti esclusi dall'indennità dell'art. 27 del DL 18/2020. Si tratta di "figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma", tra cui i titolari di **cariche sociali**, ossia gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.

La motivazione dell'esclusione **non** appare **esaustiva**. L'INPS potrebbe aver aderito all'impostazione della Cassazione (pronuncia n. 1545/2017), secondo la quale il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co. (non risulterebbe, tuttavia, valorizzato l'ulteriore passaggio della stessa pronuncia che ammette l'esistenza tra le parti di un rapporto ulteriore a quello societario). Se così fosse, però, non si comprenderebbe l'esclusione anche per i titolari di altre cariche sociali non interessate dalla pronuncia richiamata.

La ragione dell'esclusione, allora, non sarebbe tanto da ricercare nella tipologia contrattuale, ma potrebbe risiedere in un' opinabile **interpretazione restrittiva** del suffisso "lavoratori" titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'art. 27 del DL 18/2020, riferito dall'Istituto in modo esclusivo alle tipologie di collaboratori sopra indicate.

Tra gli iscritti alla Gestione separata, sono altresì esclusi dall'indennità i componenti di collegi e commissione e gli **associati in partecipazione**.

I lavoratori autonomi occasionali e i venditori porta a porta in possesso di determinati requisiti possono, invece, beneficare dell'indennità *ex* DM 30 aprile 2020 e art. 84 comma 8 del DL 34/2020.

EUTEKNE - FIPE PUBLISHING - VIA ORA IN INDIVIDUALE 8 SOCIETÀ S.R.L.

Oggi gli Stati generali delle professioni italiane

La manifestazione, trasmessa in diretta web, servirà per chiedere parità di trattamento ed eliminare le discriminazioni previste dal decreto Rilancio

/ Savino GALLO

Garantire la parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo al lavoro e di sostegno nella fase di emergenza, rafforzare le misure in materia di politiche di investimento, programmi industriali sostenibili e realizzare un piano credibile di semplificazione normativa e di riduzione della pressione fiscale. Sono alcune delle dieci proposte incluse nel "**Manifesto per la rinascita dell'Italia**", che le professioni italiane presenteranno oggi alla politica.

Questa mattina, infatti, sono in programma gli **Stati generali delle professioni** italiane, che verranno trasmessi in diretta streaming (dalle 10.30 alle 12.30) sul sito www.professionitaliane.it e sul canale Youtube Professioni italiane. La manifestazione punta a essere "la più grande manifestazione online di protesta e proposta". Saranno coinvolti i rappresentanti dei Consigli nazionali di **23 Ordini** professionali che si sono uniti per "dire basta alle **discriminazioni** nei loro confronti e per ribadire al Governo il loro ruolo economico, sociale e sussidiario".

A scatenare la protesta, da ultimo, l'esclusione dei liberi professionisti dai **contributi a fondo perduto** previsti dall'art. 25 del decreto "Rilancio". Secondo le stime degli Ordini, la misura sarebbe costata oltre 6 miliardi, mentre l'indennità di 600 euro prevista dal decreto "Cura Italia" per il mese di marzo ha impegnato l'Esecutivo per 283 milioni di euro, a fronte di 471.932 domande ammesse al finanziamento.

In pratica, quasi uno su tre tra i soggetti che esercitano la libera professione (1,6 milioni su 2,3 milioni di iscritti agli albi), ha avuto accesso all'indennità, a riprova dello stato di difficoltà che attraversa l'intero comparto, peraltro certificato anche da uno studio di CNDCEC e FNC pubblicato ieri (si veda "Professionisti, in dodici anni valore aggiunto in picchiata" di oggi). Per questo è ancor meno comprensibile, sostengono i Consigli nazionali, l'**esclusione** dei professionisti dai contributi a fondo perduto.

Nel corso della manifestazione, si chiederà "la **pari dignità** del lavoro in tutte le sue forme, il riconoscimento concreto dell'essenzialità delle attività esercitate dagli iscritti agli Ordini e il rispetto del principio di equiparazione tra attività di impresa e libero professionale, già sancito a livello europeo e nazionale".

Oltre alla modifica del decreto "Rilancio", le professioni ribadiranno anche la necessità di garantire l'autonomia delle Casse nel sostegno agli iscritti, alleggerendo gli oneri fiscali a loro carico, e l'introduzione di uno "**scudo penale** per la responsabilità penale di chi abbia posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro".

Non si parlerà, però, solo di professioni. Per sottolineare la centralità nel rilancio economico di tutto il sistema Paese, i professionisti hanno anche messo a punto il "Manifesto per la Rinascita dell'Italia". Un documento per la **ripartenza** di tutte le attività produttive, contenente **10 suggerimenti** e sollecitazioni in campo sanitario, tecnico ed economico.

Tra questi, garantire il diritto alla salute, alla prevenzione e alla sicurezza delle cure; applicare concretamente il principio di sussidiarietà; avviare un **Green New Deal** per progettare opere innovative e sostenibili e promuovere un fondo per lo sviluppo professionale sostenibile; avviare un piano di catalogazione dei patrimoni ambientali e culturali del Paese, di riprogettazione e manutenzione, di investimento nella rigenerazione urbana e di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico del territorio e delle opere; garantire affidabilità e sicurezza nel settore ICT (*Information and communications tecnology*), delle informazioni e delle telecomunicazioni, accelerando un processo di **digitalizzazione** del Paese.

EUTEKNE - FIM FEDERAZIONE VITALIA - UOI IN INDUSTRIA & SOLVETUTTO S.R.L.

Conte: “Intervenire oggi sul Fisco significa renderlo più equo”

Il premier ha anche respinto le accuse di Confindustria, da cui si aspetta non solo la richiesta di meno tasse ma anche nuovi progetti per il Paese

/ REDAZIONE

In occasione della riapertura dei confini regionali dopo la prima fase di contenimento del coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto ieri una conferenza stampa, dove ha annunciato nuove misure per la ripartenza, tra le quali una **riforma fiscale** che ristabilisca una reale progressività.

Innanzitutto, Conte ha ribadito che, nonostante il calo dei contagi – ieri i nuovi positivi registrati sono stati 321 – “ritenere che il virus sia scomparso è una grave leggerezza”. Il riavvio delle attività economiche è frutto della radicale modifica delle abitudini di vita avvenuta nei mesi scorsi di cui si stanno raccogliendo i frutti e le uniche misure ancora oggi efficaci per il contrasto alla diffusione del virus sono il **distanziamento fisico** e l’uso delle mascherine, ove necessario.

Bisogna però ora fare i conti con l’**emergenza economica**.

“In 60 giorni – ha sottolineato Conte – abbiamo stanziato una cifra enorme corrispondenze pressappoco a tre manovre di bilancio”. Sono stati ammessi i ritardi nelle erogazioni delle varie agevolazioni: “l’apparato statale non era pronto a effettuare erogazioni così generalizzate in così poco tempo. Ma queste misure sono solo l’inizio di un percorso di rilancio del nostro Paese. Questa crisi deve essere però l’occasione per rinnovare l’Italia dalle fondamenta, per superare tutti quei problemi strutturali che si trascinano da tempo”.

Attraverso le risorse messe a disposizione anche attraverso i recovery fund sarà possibile aumentare la **capacità di spesa** e dai progetti che saranno realizzati si misurerà anche la forza e la credibilità del Paese. Tra le misure citate, l’incremento dei pagamenti elettronici per contrastare l’economia sommersa, la diffusione della banda larga, rendere strutturale il piano industriale con misure come ACE e Impresa 4.0, ridurre la burocrazia.

“Occorre una seria riforma fiscale – ha scandito Conte –. Vogliamo tutti pagare meno ma per fare questo dobbiamo mettere mano a una seria riforma, è anche su questo stiamo lavorando”.

La realizzazione di questi obiettivi passa attraverso un **progetto condiviso** con tutte le migliori forze del Paese. Già dalla prossima settimana il Governo contatterà “tutti i principali attori del sistema Italia, associazioni categoria, singoli menti brillanti per avere un confronto raccogliere le loro idee e i loro suggerimenti” per gli Stati generali dell’economia. Tra le misure ipotizzate anche una fiscalità di vantaggio per l’intero sud, in maniera più consistente rispetto al passato, capace anche di attrarre investitori.

Conte, incalzato dalle domande dei giornalisti, ha dovuto ribattere anche alle parole del Presidente di Confindustria **Bonomi** che ha lanciato dure accuse nei confronti del Governo, affermando anche che la politica rischia di fare “peggio del virus”.

“Questa dichiarazione la rimando al mittente – ha replicato il Presidente del Consiglio –, perché assolutamente infelice. Però voglio dire che abbiamo la responsabilità di governare un Paese e Confindustria parteciperà come le altre associazioni di categoria agli Stati generali dell’economia. Credo che Confindustria porterà progetti lungimiranti che non si limiterà a chiedere la **riduzione delle tasse** ma porterà progetti lungimiranti per il Paese, per cui sarà lieto di confrontarmi con Confindustria”.

Infine, secondo Conte non sarà necessario dover scegliere tra investire per risolvere il problema della disoccupazione o allentare la pressione fiscale.

Per quanto riguarda il **mondo del lavoro**, il Presidente del Consiglio ha annunciato che lo Stato cercherà di non lasciare indietro nessuno. “Abbiamo stanziato 80 miliardi e non è escluso che dovremmo ritornare presto. Gli Stati generali dell’economia sono in programma presto nell’ottica di elaborare velocemente un progetto e farci trovare pronti all’appuntamento per quanto riguarda i finanziamenti europei”.

Ristabilire una reale progressività

Per quanto riguarda il fisco, invece, Conte ha ricordato che l’ultima riforma organica risale a 50 anni fa. “Intervenire oggi – ha concluso – con grande forza con grande visione anche strategica sul fisco in modo sistemico organico significa anche renderlo più equo, significa ristabilire una **reale progressività** come previsto dalla nostra Costituzione. Coniugando anche la guerra alla economia sommersa, si restituiranno cospicue risorse da mettere a disposizione di tutti i contribuenti”.

Voucher monouso per soggiorni ed eventi annullati

Il DL Cura Italia ha disciplinato le modalità di rimborso senza indicare una specifica disciplina ai fini IVA

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

L'art. 88 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), come modificato dal DL "Rilancio", disciplina le modalità di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli (inclusi quelli cinematografici e teatrali), nonché di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Per i biglietti relativi a contratti già stipulati, rispetto ai quali la prestazione non può essere eseguita a causa degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, ricorre la **sopravvenuta impossibilità** della prestazione dovuta ai sensi dell'art. 1463 c.c.

L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. Secondo l'art. 88 del DL 18/2020, l'emissione del voucher assolverebbe i correlativi obblighi di rimborso da parte dell'organizzatore dell'evento.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione ricorre, altresì, ai sensi dell'art. 88-*bis* del DL 18/2020, introdotto in sede di conversione in legge del decreto (L. 27/2020), tra gli altri, per i **contratti di soggiorno**.

In questo caso, per le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza da COVID-19, è riconosciuta la possibilità di offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure di procedere al **rimborso** del prezzo o, in alternativa, di emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dall'emissione, di importo pari al rimborso spettante.

È lecito interrogarsi su cosa avvenga, sotto il profilo IVA, nel ricorrente caso in cui il pagamento del corrispettivo, da parte del committente, sia intervenuto (anche solo in parte) prima dell'impossibilità sopravvenuta di rendere la prestazione e l'organizzatore dell'evento spettacolistico oppure la struttura alberghiera emetta un voucher "compensativo".

Il termine "voucher", contenuto negli artt. 88 e 88-*bis* in analisi, sembrerebbe utilizzato dal legislatore in modo "atecnico", per ciò che qui interessa, vale a dire senza alcun apparente rinvio alle norme in materia di IVA.

In effetti, le disposizioni del decreto "Cura Italia" disciplinano esclusivamente le modalità di adempimento dell'originaria obbligazione, considerandola come **immutata**, nonostante l'impossibilità temporanea nell'esecuzione della medesima.

Seguendo questa impostazione, prima dell'emissione del voucher, non parrebbe possibile l'emissione di una nota di variazione in diminuzione (art. 26 comma 2 del DPR 633/72), da parte del prestatore, poiché non vi sarebbe un effettivo mancato adempimento bensì una mera **differente** forma di **esecuzione** della prestazione dovuta.

Nella fattispecie, l'impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione non produrrebbe un effetto risolutivo del contratto (circostanza, quest'ultima, che consentirebbe al prestatore di effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, come rappresentato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 449/2008).

In particolare, il prestatore si impegna ad offrire al committente, in "sostituzione" della prestazione dovuta, la stessa tipologia di servizio, seppure in un periodo temporale diverso da quello originariamente previsto.

Sul piano fiscale, allora, dovrebbe concludersi che il "voucher" abbia natura di buono-corrispettivo **monouso** (art. 6-*ter* del DPR 633/72), essendo già nota al momento dell'emissione la disciplina IVA applicabile alla prestazione cui il buono dà diritto.

Anche qualora il buono monouso non venga utilizzato entro l'anno, si dovrebbe ritenere che la prestazione ai fini IVA non venga meno, essendo irrilevante, secondo la disciplina alle quali le parti si sono conformate, che la concreta prestazione abbia effettivamente luogo (circ. Assonime n. 6/2019).

Il fine è ridurre gli obblighi per i soggetti passivi

Una diversa tesi, che configurasse il "voucher" come buono-corrispettivo multiuso (art. 6-*quater* del DPR 633/72) richiederebbe anche la rettifica dell'originaria prestazione assoggettata ad IVA, nonché la tassazione del servizio, in una seconda fase, al momento dell'eventuale "spendita" del buono. Si tratta di una soluzione che, comportando una pluralità di adempimenti ai fini IVA, sembrerebbe in contrasto con lo spirito delle norme del DL "Cura Italia".

La *ratio* sottostante agli artt. 88 e 88-*bis* del DL 18/2020 convertito sarebbe, piuttosto quella di escludere, almeno in linea generale, che i soggetti passivi debbano procedere alla **rettifica** di tutte le prestazioni dovute, per le quali è già stato pagato il corrispettivo da parte del committente e assolta l'IVA da parte del prestatore.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Impairment test nelle semestrali 2020 con possibili proiezioni multi-scenario

Richiesta una valutazione attenta dei flussi di cassa proiettati su un orizzonte temporale significativo

/ Raffaele MARCELLO e Ermando BOZZA

L'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), il 20 maggio 2020, ha divulgato il "Public Statement" intitolato "Implicazioni dell'epidemia COVID-19 sulle relazioni semestrali", nel quale richiama l'attenzione di amministratori, sindaci e società di revisione, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, sugli aspetti rilevanti dell'**informativa periodica** che sono maggiormente influenzati dalla crisi pandemica. Vengono fornite indicazioni sull'applicazione del principio contabile internazionale IAS 34 (Bilanci intermedi), sulla *disclosure* da rendere riguardo alle incertezze significative sul *going concern* e sui correlati fattori di rischio legati al COVID-19 e sugli *impairment test* delle immobilizzazioni non finanziarie.

In particolare, su quest'ultimo tema di assoluta criticità per gli effetti ingenerati dall'epidemia COVID-19, ESMA rimarca come la determinazione del valore recuperabile nell'attuale contesto richieda una **valutazione attenta** dei **flussi di cassa** proiettati su un orizzonte temporale significativo. Dette previsioni potrebbero richiedere, infatti, proiezioni multi-scenario, soprattutto nei casi nei quali i contesti futuri sono altamente incerti così come i rischi associati al valore d'uso degli *asset* da sottoporre a *impairment test*.

La ponderazione dei diversi scenari di valutazione deve essere calibrata sulla base di **assunzioni e stime** supportabili e realistiche al fine di mitigare rischi di deviazioni eccessivamente pessimistiche od ottimistiche.

Attenzione va posta anche con riferimento alla determinazione del **tasso di sconto** utilizzato nel modello di *impairment* che deve riflettere, in conformità ai § 55 e 56 dello IAS 36, le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate. La stima può avvenire prendendo a base il tasso implicito utilizzato per attività similari in contrattazioni presenti nel mercato oppure attraverso il costo medio ponderato del capitale (*wacc*) di società quotata che ha una singola attività (o un portafoglio di attività) similare in termini di servizi e rischi.

ESMA ricorda, infine, l'importanza di **aggiornare** le informazioni relative alle assunzioni e alle scelte rilevanti sottese alle valutazioni e alle *sensitivity analysis*. Rispetto a tali delicate tematiche l'OIV (Organismo italiano di valutazione), a breve, darà indicazioni (è in corso l'aggiornamento del documento sugli *impairment test*, attualmente fermo alla versione 2012) fornendo **spunti operativi** su come gestire la crisi indotta dall'epidemia COVID-19 all'interno dei piani di *impairment*. Il test di *impairment* si basa su stime di medio-lungo periodo che, nella situazione corrente, inevitabilmente risentono delle rilevanti incertezze nel breve periodo, che assumono differenti gradazioni in funzione del settore di appartenenza, dell'area geografica di riferimento, dell'effettivo impatto delle misure di agevolazione delle autorità governative.

L'esigenza generalmente avvertita è quella di introdurre nei modelli di *impairment test* tecniche di stima che siano **ponderate** sulle **reali fonti di rischio** e che evitino assunzioni eccessivamente pessimistiche.

Possibili soluzioni potrebbero essere trovate sia sul fronte dei tassi da utilizzare che su quello dei flussi di cassa previsionali. La tecnica utilizzata per i test di *impairment* è, infatti, quella del *Discounted cash flow* (DCF), che si fonda sui flussi di piano attesi e sul "terminal value", ottenuto dalla normalizzazione del flusso dell'ultimo anno di piano.

Appare chiaro come l'attuale crisi sia caratterizzata dalla singolarità di essersi ingenerata per effetto di un blocco dell'offerta causata dai provvedimenti restrittivi di *lockdown*, per cui è ragionevole attendersi una **tenuta prospettica** della capacità di generare flussi di reddito futuri nell'ambito dei piani di *impairment*. L'incertezza è legata soprattutto al quando la ripresa avverrà e con quale intensità.

Le raccomandazioni dell'ESMA riguardano le società quotate, ma l'occasione è utile per ricordare che dall'*impairment test* non andranno esenti le società non quotate in sede di predisposizione del bilancio 2020. Sarebbe auspicabile, a tal fine, rivedere il principio contabile nazionale OIC 9, riportando le attuali **soglie** per l'accesso al **metodo semplificato** (quelle dell'art. 2435-*bis* c.c.) ai valori originariamente contenuti nella versione precedente del 2014 (ricavi: euro 40 milioni; totale attivo: 20 milioni; 250 dipendenti occupati in media).

Fare un *impairment test* ordinario per tutte le imprese che superano 8,8 milioni di euro di ricavi e 4,4 milioni di euro di totale attivo o 50 dipendenti occupati in media, francamente, appare per le imprese di medie dimensioni operazione **costosa** e, quindi, **inefficace** sul piano concreto. Molto meglio proporre un metodo, quale quello semplificato, che evita l'attualizzazione di *cash flow* previsionali e la definizione dei tassi di sconto, e si concentra sulla capacità di ammortamento, ossia del margine economico previsionale.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Cassa integrazione possibile per il lavoratore non "assorbito" nell'appalto

L'INL fornisce indicazioni dopo le modifiche apportate al DL 18/2020 in sede di conversione e dal decreto Rilancio

/ Mario PAGANO

A poco più di due settimane dalla sua entrata in vigore, arrivano con la nota n. 160/2020 le prime **indicazioni operative** dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) in merito alle ulteriori modifiche apportate al DL 18/2020 (Cura Italia), già convertito dalla L. 27/2020, da parte del DL 34/2020 (decreto "Rilancio").

Tra le tante indicazioni di rilievo appaiono le modifiche apportate all'art. 46 del DL 18/2020 in tema di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Ci si riferisce in particolare alla specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle "ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia **riassunto** a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto".

In tal senso, l'INL chiarisce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto mentre permane in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non "assorbito", per il quale sarà, quindi, possibile richiedere il **trattamento di integrazione salariale** laddove ne ricorrano i presupposti.

Va, poi, ricordato che il divieto di licenziamento, oltre ad essere esteso dal 17 marzo ai cinque mesi successivi, riguarda anche le procedure di licenziamento **collettivo** nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. 604/1966, comprese quelle in corso e non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Altro aspetto di rilievo deriva dall'art. 93 del DL 34/2020 che introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del DLgs. 81/2015 qualora si intenda **prorogare** o **rinnovare** sino al 30 agosto i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

In tal senso, l'Ispettorato precisa che, ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" così come previsti dalla nuova disposizione introdotta dal decreto Rilancio, devono ricorrere **due precise condizioni**. Innanzitutto il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio, con esclusione dei contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio. Inoltre, proprio in ragione del fatto che tale regime eccezionale di "acausalità" è stato previsto fino al 30 agosto 2020, il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro tale data. È possibile andare oltre tale soglia, come sottolinea la stessa nota, solo nell'ipotesi in cui il contratto nel suo complesso non superi i 12 mesi, ossia nell'ordinario rispetto di quanto già stabilito dall'art. 19, comma 1 del DLgs. n. 81/2015.

Un altro punto sul quale si sofferma l'Ispettorato riguarda le modifiche all'art. 108 riferito alle notifiche per posta, interamente riscritto dal decreto "Rilancio". In particolare, con l'abrogazione del comma 1-*bis* viene meno anche il differimento dei "termini sostanziali di **decadenza** e **prescrizione** di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame" ma nel contempo è stato inserito un periodo ulteriore all'interno dell'art. 108, secondo il quale sono fatti salvi i "comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza".

Ciò comporta che per le notifiche di verbali effettuate nella vigenza del comma 1-*bis* dell'art. 108 (dal 17 marzo al 18 maggio 2020), mediante deposito in cassetta del relativo avviso *ex* art. 8 della L. 890/1982, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al **31 luglio 2020**, a prescindere dal momento in cui si sia compiuta la giacenza.

Con l'occasione l'Ispettorato ricorda anche quanto previsto dall'art. 103 comma 6-*bis* del DL 18/2020, in ragione del quale sono stati sospesi i termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981 dal 23 febbraio sino al 31 maggio. A riguardo, la nota sottolinea che il termine di 90 giorni entro il quale procedere alla contestazione delle sanzioni amministrative decorre dal **1° giugno** in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto, ai fini del calcolo dei termini di decadenza, del periodo già decorso.

Infine, va richiamato anche l'art. 127 del DL 34/2020 in forza del quale i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall'art. 61 del DL 18/2020, possono essere effettuati entro il **16 settembre 2020** in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata nell'ipotesi di rateizzazione. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall'art. 62 dello stesso DL 18/2020.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Bonus vacanze solo con ISEE fino a 40.000 euro

L'importo massimo del bonus riconosciuto è di 500 euro

/ Pamela ALBERTI

L'art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il periodo d'imposta 2020, un credito per i pagamenti di **servizi turistici** usufruiti sul territorio nazionale. L'agevolazione non è per tutti, ma spetta soltanto ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a **40.000 euro**.

Nello specifico, il credito è utilizzabile, **dal 1° luglio** al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

La misura dell'agevolazione decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare. In particolare, il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di:

- **500 euro** per ogni nucleo familiare composto da 3 o più soggetti;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è tuttavia riconosciuto a determinate **condizioni**, prescritte a pena di decadenza.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast.

Il totale del corrispettivo deve poi essere **documentato** da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio**, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator; sarebbero quindi esclusi dall'agevolazione, ad esempio, i pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb.

Il credito è fruibile dal "turista" nella misura dell'**80%**, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il **20%** in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Quindi, ad esempio, qualora il credito spettante sia pari a 500 euro, 400 saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto all'albergatore e 100 come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021.

Il fornitore recupera lo sconto tramite credito d'imposta

Quanto alle modalità di recupero da parte dell'impresa turistico ricettiva, agriturismo o B&B, viene previsto che lo sconto sia rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 (art. 17 del DLgs. 241/97).

Non si applicano il limite generale alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000 né quello previsto per i crediti da quadro RU di cui all'art. 1, comma 53 della L. 244/2007.

Il medesimo credito di imposta può essere oggetto di **cessione a terzi**, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura **eccedente** lo sconto applicato. La norma pone in capo all'Agenzia delle Entrate il compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione, la quale dovrebbe essere eseguita anche avvalendosi di PagoPA, dovranno comunque essere definite con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN INDIRIZZO A SOLVEITO S.R.L.

IMU dei fabbricati "D" delle imprese senza coefficienti di rivalutazione 2020

Per determinare la prima rata, i contribuenti che non applicano il metodo ex art. 1 comma 762 della L. 160/2019 devono usare metodi alternativi

/ Stefano SPINA

Ai fini della determinazione della base imponibile IMU, per gli immobili **sprovvisti di rendita catastale**, non è più possibile utilizzare la rendita di fabbricati similari (c.d. "rendita presunta") dovendo invece i contribuenti provvedere alla dichiarazione di iscrizione (o di variazione) in Catasto, con le modalità di cui al DM 19 aprile 94 n. 701.

Da quest'obbligo, almeno ai fini della determinazione del tributo, sono esclusi i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel **gruppo** catastale **"D"** (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da **imprese** e distintamente contabilizzati nei loro bilanci.

Per tali immobili, infatti, l'art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92 prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull'applicazione di **appositi coefficienti** di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell'immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di del loro acquisto.

Poiché la norma fa riferimento a un possesso "esclusivo", come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9602 del 13 giugno 2012, in caso di **comproprietà** del fabbricato tra un soggetto "impresa" e un soggetto "privato", entrambi dovranno determinare la base imponibile utilizzando il **criterio catastale** per cui, in tale fattispecie, sussiste l'obbligo di provvedere all'accatastamento con attribuzione di rendita.

I costi vengono suddivisi in ragione dell'anno di formazione e rivalutati per i relativi coefficienti ministeriali emanati per tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.

Il coefficiente relativo all'anno in corso deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello **stesso periodo**; in riferimento ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del primo gennaio, invece, è stato chiarito che rientrano nella base imponibile esclusivamente quelli sostenuti nell'anno precedente mentre quelli sostenuti nell'anno in corso concorreranno alla base imponibile solo a partire dall'anno successivo.

In presenza di **costi incrementativi** occorre presentare la dichiarazione di cui al DM 30 ottobre 2012 mentre il solo adeguamento dei costi ad i coefficienti dell'anno non fa scaturire tale obbligo.

Inoltre, per **costo** si deve intendere qualunque valore iscritto in bilancio, ovvero il costo originario di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno nonché i costi incrementativi sostenuti, gli interessi passivi capitalizzati, le rivalutazioni previste da specifiche disposizioni di legge (L. 576/75, 72/83, 408/90, 413/91, 342/2000, 448/2001 e 266/2005, DL 185/2008, conv. L. 2/2009, L. 147/2013 nonché L. 208/2015), le rivalutazioni effettuate dalle imprese di assicurazione *ex* art. 36 della L. 295/78, le rivalutazioni economiche comunque effettuate e quelle effettuate in sede di operazioni straordinarie quali le fusioni.

Questa particolare modalità di determinazione della base imponibile deve essere utilizzata **fino** all'anno di **attribuzione della rendita**. La base imponibile, determinata dal valore catastale, verrà utilizzata a partire dall'anno successivo. Tuttavia, in base alla sentenza n. 10126/2019 della Cassazione, la rendita notificata retroagirà sino alla data della "richiesta di attribuzione" obbligando il contribuente e il Comune a un ricalcolo del tributo.

Quest'anno, non essendo ancora stati pubblicati i **coefficienti** di **rivalutazione**, i contribuenti che non applicano il metodo di determinazione della prima rata *ex* art. 1 comma 762 della L. 160/2019 (ovvero il 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019) in quanto, magari, hanno acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno o di quello precedente, si trovano in assenza di una norma di riferimento.

Si ritiene sostenibile applicare i coefficienti dell'anno precedente

Per poter ottemperare in maniera corretta a tale obbligo si può, tuttavia, far riferimento alle indicazioni riportate dalla circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020 ovvero, come indicato al punto 1 lett. b) del citato documento, "versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo contro dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime".

Pertanto in tal caso si ritiene sostenibile applicare, ai costi sostenuti nei vari anni, i coefficienti di rivalutazione dell'**anno precedente** (di cui al DM 6 maggio 2019) nonché l'aliquota IMU prevista per tale anno salvo che, nel mentre, il Comune non abbia già pubblicato sul portale del MEF le aliquote applicabili per l'anno in corso.

Professionisti, in dodici anni valore aggiunto in picchiata

Il comparto è quello che ha subito più di tutti gli effetti della crisi del 2008. Il forte aumento degli occupati ha ridotto la produttività

/ Savino GALLO

Benché buona parte della politica li consideri ancora lavoratori "privilegiati", prova ne è la recente esclusione dai contributi a fondo perduto previsti dal decreto "Rilancio", i professionisti sono quelli che più di tutti hanno visto contrarre il proprio reddito negli **ultimi 12 anni**, ovvero dalla crisi del 2008.

A fare i conti ci ha pensato l'osservatorio di Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha analizzato i dati di tutti i principali comparti produttivi. Quello dei liberi professionisti ha fatto registrare un **calo** della produttività di oltre il 20%, con una contrazione media del reddito di circa **13 mila euro** per ogni singolo occupato.

Tali numeri sono dovuti, in parte, alla forte crescita della domanda di servizi, mentre negli altri settori aumentava la disoccupazione. In altre parole, non riuscendo a trovare altri sbocchi lavorativi, molti si sono rifugiati nelle libere professioni. Il risultato è che, mentre nell'economia complessiva l'**occupazione** aumentava del 2% e tra gli indipendenti (commercianti e artigiani) diminuiva dell'11%, nel comparto delle professioni si registrava nel 2019 un **+27,6%** rispetto al 2007.

"L'offerta di lavoro libero professionale – scrivono CNDCEC e FNC nel loro rapporto – è cresciuta a un ritmo decisamente superiore a quello della produzione determinando così un repentino **crollo della produttività individuale**. La domanda di servizi professionali non è cresciuta allo stesso ritmo dell'offerta, anzi è rimasta quasi stazionaria con la conseguenza di appiattire significativamente i redditi medi dell'intero comparto".

Di qui, il calo del **valore aggiunto** per occupato che, in termini reali (ovvero al netto dell'inflazione), è stato del **21,5%**, con una perdita in termini assoluti di quasi 13 mila euro per ogni lavoratore.

Nello specifico, i dati ISTAT del settore "Attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto", che contiene la quasi totalità delle libere professioni socio-economiche, giuridiche e tecniche (ad eccezione dell'area socio-sanitaria che risulta, in buona parte, ricompresa tra gli occupati dipendenti), dimostrano che il valore aggiunto per occupato è diminuito di **12.686 euro**, passando da 58.986 a 46.301 euro.

Nello stesso arco di tempo, la media nazionale ha avuto una contrazione molto più contenuta (-2.384 euro, 3,8%), attestandosi nel 2019 a 60.770 euro.

Restringendo l'analisi al sotto-settore "Attività professionali, scientifiche e tecniche", che rappresenta ancora più fedelmente l'universo delle libere professioni economiche, giuridiche e tecniche, il valore aggiunto per occupato ha perso in dodici anni **13.729 euro** (-19,3%), passando da 71.302 euro del 2007 a 57.573 del 2019.

Tale contrazione ha portato la **produttività media** del settore, che pre 2008 era superiore a quella nazionale (113%), a un livello inferiore, pari al 94%. Tale crollo, peraltro, è stato abbastanza **generalizzato** in termini geografici, se si escludono "piccole differenze" tra macroaree. Quanto, invece, alla situazione delle singole professioni, quelle dell'area tecnica hanno subito la perdita maggiore (-20,4%), con architetti e ingegneri in testa. Per le professioni economico-giuridiche il crollo è stato invece leggermente più contenuto (-16,9%).

"Questi numeri – commenta Massimo Miani, Presidente del CNDCEC – certificano una profonda **distorsione del mercato** del lavoro che, soprattutto nelle mutate condizioni conseguenti alla crisi del 2008, continua a generare un sovraffollamento del sistema e un eccesso di offerta che deprime il valore dei servizi prestati".

Abbastanza per ritenere non tollerabili le **discriminazioni** che ancora vengono perpetrate nei confronti del comparto, che hanno portato i Consigli nazionali di 23 Ordini a organizzare gli **Stati generali** delle professioni italiane, in programma questa mattina (si veda "Oggi gli Stati generali delle professioni italiane").

"Gli Ordini professionali – conclude Miani – sono da tempo in crisi e non è più possibile che dalla politica vengano trattati come delle corporazioni e che i singoli professionisti siano ancora percepiti come dei **privilegiati**, secondo una visione ormai del tutto obsoleta. L'esclusione dall'accesso al credito a fondo perduto è solo l'ultima dimostrazione di una disattenzione nei confronti di questo pezzo tanto significativo del mondo del lavoro".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Dalle banche "muro di burocrazia" sui finanziamenti alle imprese

Sondaggio tra i commercialisti: quasi tutte le imprese hanno provato a chiedere dei prestiti ma ottenerli è sempre più complicato

/ REDAZIONE

La quasi totalità delle imprese italiane ha provato a richiedere prestiti per poter fronteggiare le difficoltà prodotte dal diffondersi della pandemia e dal conseguente *lockdown* ma, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno dovuto fare i conti con istituti di credito che hanno alzato un "**muro di burocrazia**", richiedendo adempimenti aggiuntivi e dilatando i tempi di evasione delle pratiche.

È quanto emerge da un **sondaggio** realizzato da Confprofessioni e UNGDEC, che hanno chiesto a 900 commercialisti (consulenti di oltre 15 mila imprese) quale fosse lo stato dell'arte sui **finanziamenti** con garanzia statale previsti dal decreto "Liquidità".

Il provvedimento prevede una garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25 mila euro, senza alcuna valutazione del merito creditizio. Per i prestiti fino a 800 mila euro, invece, viene richiesta una valutazione e la garanzia dello Stato arriva fino al 90%, con il restante 10% che può essere coperto dai Confidi.

Nonostante ciò, ottenere i prestiti dalle banche è stato tutt'altro che semplice. Intanto, dal sondaggio emerge che circa il **95%** degli imprenditori ha fatto richiesta di credito, la gran parte sotto i 25 mila euro. Quasi sempre (93% dei casi) le risposte degli istituti di credito hanno superato i 15 giorni, con tempi medi di evasione di una pratica tra i 30 e i 40 giorni, sempre nel caso di risposta positiva.

I rispondenti al questionario hanno segnalato che quasi tutte le banche (90% dei casi) hanno richiesto **documentazione ulteriore** rispetto a quella prevista dal decreto (disattendendo le stesse raccomandazioni dell'ABI), tra cui situazioni prospettiche relative al 2020. Ma c'è anche chi ha chiesto garanzie personali per la parte non coperta da garanzia statale, o ha provato a "piazzare" prodotti abbinati alla concessione del credito (POS, assicurazione sulla vita).

In alcuni casi, si è proceduto comunque con la valutazione del merito creditizio dei richiedenti, procedendo a istruttorie per valutare la loro posizione bancaria. Questo ha fatto sì che i tempi fossero sempre più lunghi. Ad oggi, segnalano i professionisti interpellati, ci sono state "**pochissime erogazioni** sotto i 25 mila euro e quasi nessuna sopra i 25 mila". Quanto alle finalità del prestito, nel 36% dei casi il credito concesso è servito a coprire, parzialmente o totalmente, un'esposizione debitoria pregressa del richiedente, mentre nel restante 64% si è trattato di credito aggiuntivo.

"I risultati che emergono da questa indagine sul campo – ha commentato Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni – sono inequivocabili. Con queste premesse è fuori discussione che le attese di liquidità e di tempestiva collaborazione sono state in gran parte disattese dal sistema bancario".

Dello stesso avviso Raffaele Loprete, Segretario dell'Unione giovani, secondo cui "non è un mistero che la gran parte delle aziende italiane sia sottocapitalizzata e **banca-dipendente**. È un problema strutturale del sistema delle piccole e medie imprese, che si è paurosamente allargato a seguito della crisi economica da COVID-19, coinvolgendo anche aziende sane e con buone prospettive di mercato".

"Non ci meraviglia più di tanto – ha aggiunto Matteo De Lise – Presidente dell'Unione – l'atteggiamento delle banche, sempre più restie a concedere finanziamenti alle imprese, anche a fronte di una garanzia dello Stato, ma crediamo si tratti di una **strategia miope** che rischia di mettere in ginocchio l'intero tessuto economico del nostro Paese".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Niente liquidazione giudiziale senza risoluzione del concordato preventivo

La vigente e controversa questione del fallimento "omisso medio" viene definita in senso negativo dal correttivo al Codice della Crisi

/ Saverio MANCINELLI

Dopo l'omologazione del concordato preventivo, se la fase esecutiva non raggiunge il suo scopo secondo le modalità ed i tempi pianificati, ciascun creditore ha diritto di chiedere al tribunale la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 del RD 267/1942, al fine di ottenere il caducamento dell'effetto **esdebitatorio** di cui ha beneficiato il debitore con l'omologazione della procedura.

La presentazione del ricorso per la risoluzione è fissata perentoriamente in un anno dalla scadenza del termine per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (da intendersi come ultimo termine **pianificato** per la soddisfazione dei creditori e non già come ultimazione della liquidazione dei beni), e viene condizionata alla "non scarsa importanza" dell'inadempimento. A questo fine, sono, pertanto, recuperati i principi sull'importanza contrattuale elaborati dalle norme civilistiche (la "non scarsa importanza" richiama, infatti, l'art. 1455 c.c. e, in definitiva, il sistema generale della **risoluzione** del contratto per inadempimento, di cui agli artt. 1453 ss. c.c., che trova fondamento nella norma cardine della responsabilità civile, ovvero nell'art. 1218 c.c.).

Risolto il concordato, si può certamente dar luogo all'istruttoria per la dichiarazione di fallimento ad impulso dei soggetti legittimati; differentemente, appare alquanto controverso se si possa dichiarare il fallimento senza la preventiva **risoluzione** del concordato (c.d. "fallimento omisso medio").

Benché sia predominante un orientamento dottrinale e di giurisprudenza di merito in senso negativo, la Suprema Corte (Cass. 17 luglio 2017 n. 17703 e Cass. 11 dicembre 2017 n. 29632) ha "aperto una breccia" in senso **affermativo** circa tale possibilità, argomentando che la risoluzione del concordato è necessariamente prodromica all'istanza di fallimento solo ove il creditore anteriore intenda far valere il suo credito originario per intero. In caso contrario, il creditore insoddisfatto nella procedura minore può presentare istanza di fallimento a prescindere dalla risoluzione del concordato, qualora intenda far valere nel fallimento il credito insoddisfatto nella misura **falcidiata** dalla proposta concordataria omologata.

La soluzione appare condivisibile, poiché il creditore insoddisfatto nel concordato è libero di scegliere se far fallire subito il debitore, sapendo che in tal caso parteciperà al concorso subendo la falcidia concordataria (così risparmiando i costi ed i tempi della risoluzione), oppure risolvere prima il concordato (in tal modo l'obbligazione originaria "rivive") e chiedere successivamente il fallimento, al fine di partecipare al concorso per l'**intero credito**.

Ad una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella della Suprema Corte è, invece, giunto il legislatore nell'art. 18 della bozza del "correttivo" (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1 comma 1 della legge 8 marzo 2019 n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che dovrebbe **integrare** l'art. 119 del Codice della Crisi.

In tale norma "corretta" si prevede che la liquidazione giudiziale deve essere **necessariamente** preceduta dalla risoluzione del concordato preventivo, salvo che lo stato d'insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo (quindi, non qualificabili come concorsuali all'interno della procedura).

Il creditore "anteriore" deve agire per la risoluzione

Pertanto, solo il titolare di un credito sorto in data **successiva** a quella della pubblicazione del decreto di apertura del concordato è legittimato a depositare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale senza la preventiva risoluzione del concordato, mentre a ciò non è legittimato il titolare di un credito sorto anteriormente, anche nel caso in cui quest'ultimo volesse fondare la propria pretesa sul solo credito falcidiato dall'omologazione e non anche sull'intero credito originariamente vantato.

Ne consegue che, con il (corretto) Codice della Crisi, il creditore anteriore al decreto di apertura del concordato, **insoddisfatto** in misura differente rispetto ai modi e tempi contenuti nel piano, potrà solo agire attraverso la risoluzione del concordato (purché in pendenza dei termini ed in presenza di un inadempimento di "non scarsa importanza"), salvo poi chiedere la liquidazione giudiziale del debitore, ove ne ricorrano i presupposti.

EUTEKNE - FIPE PROGRAMMA VITALIA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLE PER L'UTENTE

Forfetizzazione della resa per giornali quotidiani e periodici al 95%

L'aumento costituisce una misura per sostenere tali prodotti editoriali limitata all'anno 2020

/ Mirco GAZZERA

Il DL 34/2020 (decreto "Rilancio") prevede alcune misure a sostegno dell'editoria, fra le quali, la temporanea fissazione al **95%** della **forfetizzazione** della **resa** per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi.

Le operazioni riguardanti il commercio di **prodotti editoriali** sono assoggettate a IVA con un particolare **regime monofase** (art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

L'imposta è assolta dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono nelle fasi di produzione e di distribuzione (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2014).

In termini generali, l'editore è il soggetto che intraprende l'iniziativa economica editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all'assolvimento dell'IVA l'operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa.

Il regime in esame riguarda i seguenti **beni**:

- giornali quotidiani, con esclusione dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle agenzie di stampa;
- periodici;
- giornali e periodici pornografici;
- cataloghi;
- libri;
- supporti integrativi (es. supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università).

Sono compresi nell'ambito applicativo, inoltre, i prodotti editoriali sopra individuati ceduti **unitamente** a beni **diversi** dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, insieme alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione.

La determinazione dell'imposta può avvenire in base a due diverse modalità (art. 74 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 e DM 9 aprile 1993):

- il criterio della **forfetizzazione** della resa che riguarda le cessioni di libri, di giornali quotidiani e periodici nonché di libri per le scuole di ogni ordine e grado e di libri per le università ceduti unitamente a supporti integrativi;
- il sistema delle **copie vendute** che è applicabile su opzione dell'editore e obbligatoriamente in determinati casi (es. cataloghi nonché giornali e periodici pornografici).

In particolare, il criterio della forfetizzazione della resa comporta che l'imposta si determini, per ciascuna testata o titolo, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del **70%** per i libri e dell'**80%** per i giornali quotidiani e periodici.

Al fine di sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea, l'art. 187 del DL 34/2020 stabilisce che, "limitatamente all'anno 2020", per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi in base al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del **95%** (in luogo dell'80% previsto in via ordinaria) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Sulla base del tenore letterale della norma, dunque, **non** sono interessati i **libri** per i quali la percentuale di forfetizzazione della resa rimane fissata al 70%.

Sotto il profilo temporale, non appare chiaro se il riferimento al 2020 permetta di ricalcolare l'IVA dovuta anche per la frazione di anno precedente all'entrata in vigore della disposizione (19 maggio 2020). In senso negativo, sembrerebbe fare propendere la relazione illustrativa del DL 34/2020, ove si precisa che l'onere finanziario derivante dalla misura in esame è stato stimato considerando la perdita di gettito per **8 mesi** (da maggio a dicembre 2020).

Il DL 18/2020 ha sospeso i versamenti per le librerie

Si ricorda che, in sede di conversione del DL 18/2020 ("Cura Italia"), è stata prevista un'altra misura riguardante il settore dell'editoria: gli esercenti di **librerie** che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite sono stati inseriti fra i soggetti che beneficiano della sospensione dei termini dei versamenti di cui all'art. 61 comma 1 del DL 18/2020 (si veda "Ampliata la prima sospensione dei versamenti da emergenza coronavirus" del 30 aprile 2020). Tali versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre** 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto giorno (art. 127 del DL 34/2020).

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

È un fatto notorio che i professionisti calabresi siano pagati meno

Secondo la C.T. Reg. della Calabria per i professionisti della Provincia di Crotone tale affermazione trova riscontro nei dati ISTAT e in studi sociologici

/ Antonino RUSSO

Il notorio, secondo il consolidato pensiero della giurisprudenza e della dottrina, è un fatto che, appartenendo alla conoscenza e alla cultura media della collettività, **non necessita di prova** e la cui esistenza è meramente affermata dal giudice, senza obbligo di motivazione.

Il **dato normativo** riguardo al notorio è offerto dall'art. 115, secondo comma c.p.c., ove è disposto che il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

La norma è, però, incompleta, perché **non definisce** quel concetto di notorio dianzi accennato e tale carenza apre talvolta la strada a letture giudiziali che appaiono erronee, come sembrerebbe essere accaduto nella sentenza n. 50/3/2020 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, del 9 gennaio 2020.

Il collegio tributario di appello – pur riformando (su domanda dell'impositore) una sentenza emessa dalla competente Commissione provinciale in relazione a un accertamento analitico-induttivo a carico di un geometra – ha ritenuto corretta l'argomentazione prospettata nella sentenza impugnata, secondo cui costituiva fatto notorio che i pagamenti in favore dei professionisti nelle aree depresse e povere italiane, quali la Calabria e la Provincia di Crotone, fossero **inferiori**, anche in percentuale significativa, alla **tariffa professionale**, posto che tale fatto risalta dalle ricerche ISTAT, da studi sociologici, da una serie di elementi di comune accesso che non potevano essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria.

Richiamava in linea generale l'indirizzo della Suprema Corte, precisante che per fatto notorio si intende un fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. n. 5438/2017), mentre il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), *ex* art. 115, comma 2 c.p.c., deve essere riferito a eventi di **carattere generale e obiettivo** che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché "ai fini probatori previsti da detta norma, non è consentito generalizzare situazioni particolari e se, in taluni casi, la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta, quale un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, così da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto, giammai tale comunità ristretta può essere individuata sulla base di un mero carattere territoriale (Cass. n. 5530/2017)".

In realtà il fatto notorio sembra cosa diversa

Va osservato preliminarmente che, se la contestazione della notorietà è pressoché impossibile a riguardo delle conoscenze universalmente acquisite, la c.d. **notorietà locale** (che racchiude conoscenze condivise in ambienti assai più circoscritti) comporta, in maniera quasi naturale, il diritto alla controprova che, in realtà, il fatto non appartiene al novero delle pubbliche conoscenze proprie della ristretta collettività invocata.

Oltre questa riflessione, va detto però che la descritta conclusione di merito è contraria al pensiero della Cassazione, poiché in analoga ipotesi e innanzi all'argomentazione (della Commissione tributaria regionale Campania) che "i clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali", aveva rappresentato (nella sentenza n. 22950/2014) come tale affermazione fosse frontalmente inottemperante all'indirizzo di legittimità, per cui "Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscente della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile".

Da ciò, sempre ad avviso della Cassazione, consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di **natura tecnica**, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie (Cass. n. 14063/2014)".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.N.E.

Definiti i requisiti per l'accesso al reddito di emergenza

Dall'INPS indicazioni su modi e tempi della richiesta, modalità di calcolo e incompatibilità

/ REDAZIONE

Con la circolare n. 69 di ieri, l'INPS ha illustrato le condizioni per la gestione del reddito di emergenza (**REM**), introdotto dall'art. 82 del DL 34/2020, fornendo indicazioni su modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l'accesso, modalità di calcolo e rapporti con altre prestazioni e altri redditi.

In base all'art. 82, commi 1 e 7 del DL 34/2020, il REM può essere richiesto all'INPS, **solo on line**, entro il termine perentorio del **30 giugno**, presentando domanda tramite: il sito dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica; gli istituti di patronato; i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita convenzione con l'INPS.

La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti:

- di **residenza**: il richiedente deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda; non è prevista una durata minima di permanenza;
- **economici**, relativi all'intero nucleo familiare, individuato dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda; si considerano idonee le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente, mentre non è valida l'attestazione riferita al nucleo ristretto.

Nel dettaglio, il nucleo familiare deve avere:

- un valore del **reddito familiare**, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio: tale reddito è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all'art. 4, comma 2 del DPCM 159/2013 ed è riferito al mese di aprile 2020; l'INPS spiega il calcolo con cui viene determinata la soglia e riporta alcuni esempi;
- un valore del **patrimonio mobiliare familiare** con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro: questa soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;
- un **valore ISEE**, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione, inferiore a 15.000 euro.

Per quanto riguarda, poi, i requisiti di compatibilità, l'INPS spiega che il REM **non** è **compatibile** con:

- con le indennità COVID-19, ossia con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 dello stesso DL o di una delle indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL 34/2020;
- con le prestazioni pensionistiche, ossia con la presenza nel nucleo di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- con i redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui nel nucleo vi siano uno o più membri titolari di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il reddito e la pensione di cittadinanza.

La circolare dell'INPS precisa che i dati su requisiti e incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di **controlli**, effettuati anche a campione. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Se la domanda viene accettata, il reddito di emergenza è erogato per **due mensilità** a partire dal mese di presentazione della domanda. Quindi – spiega l'INPS – se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

L'accoglimento o meno della domanda sono comunicati con sms e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. L'Istituto renderà tempestivamente disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Il beneficio è erogato mediante **bonifico bancario/postale**, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste spa), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. Se l'IBAN indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure se le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il REM verrà pagato, con **bonifico domiciliato**, presso gli sportelli di Poste spa.

La circolare fornisce poi alcuni esempi di calcolo del valore mensile del REM, in relazione alla composizione del nucleo familiare, e le istruzioni **contabili**.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

L'associazione in partecipazione può essere risolta per inadempimento

Secondo la Cassazione, ciò si verifica se l'associante non impiega nell'impresa gli apporti ricevuti

/ Cecilia PASQUALE

Può essere risolto per inadempimento il contratto di associazione in partecipazione se l'associante omette di **destinare all'impresa** l'apporto dell'associato, esegue indebiti prelievi di somme dall'azienda per esigenze personali e omette di esibire all'associato i documenti contabili e il rendiconto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10496, pubblicata ieri, **confermando** la decisione della Corte d'Appello.

Si ricorda che l'associazione in partecipazione è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 2549 ss. c.c., con il quale un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli **utili** della propria impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Si tratta, dunque, di un contratto **sinallagmatico** in cui, all'obbligazione in capo all'associato di effettuare un apporto in favore dell'associante corrisponde la controprestazione dell'associante, consistente nell'attribuire all'associato una quota degli utili derivanti dall'impresa o dall'affare che ne forma oggetto.

Dal carattere sinallagmatico dell'accordo deriva l'applicabilità della disciplina generale della **risoluzione** del contratto per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c., a mente del quale "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra".

Peraltro, ai sensi dell'art. 2552 comma 1 c.c., nell'associazione in partecipazione la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, il quale, in vista del risultato atteso dalle parti (la produzione di utili), continua ad agire come unico "**dominus**" anche nelle scelte gestionali interne.

La Cassazione, nel caso di specie, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha affermato che il contratto può considerarsi risolto per **inadempimento** poiché, nel caso di specie, l'associante aveva omesso di destinare all'impresa l'apporto dell'associato, aveva eseguito indebiti prelievi di somme dall'azienda per esigenze personali e aveva omesso di esibire all'associato i documenti contabili e il rendiconto.

Con particolare riferimento al primo aspetto (l'unico effettivamente esaminato dalla Cassazione, data la genericità delle contestazioni relativamente alle altre due condotte), la Corte osserva che l'associante non è libero nella destinazione dell'apporto ricevuto, che è pur sempre strumentale all'esercizio dell'impresa, ma anzi è tenuto al rispetto del dovere generale di esecuzione del contratto secondo **buona fede** (art. 1375 c.c.), che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

L'autonomia decisionale dell'associante, pur titolare delle scelte gestionali dell'azienda, trova un limite:

- nell'obbligo del **rendiconto** ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno (art. 2552 comma 3 c.c.);
- nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), con conseguente e specifico dovere di **compiere l'affare** o l'operazione nel tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

Di conseguenza, la mancata dimostrazione, da parte dell'associante, dell'effettivo impiego nell'azienda dell'apporto di capitale effettuato dall'associato, con conseguente pregiudizio arrecato al diritto dell'associato alla **percezione** degli utili pro quota concordato in contratto, comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'associante è tenuto alla restituzione dell'apporto ricevuto

Con riferimento agli effetti della pronuncia di risoluzione e all'obbligo per l'associante di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, la Corte si limita a rilevare che, non costituendo l'associazione di partecipazione un contratto a esecuzione continuata, non è applicabile il principio espresso dall'art. 1458 comma 1 c.c., e, di conseguenza, l'associante è tenuto alla **restituzione** anche delle prestazioni che erano state già oggetto di esecuzione.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - CON LA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

IVA ordinaria per il servizio di lettura dei ripartitori di calore nei condomìni

La prestazione non è accessoria rispetto all'installazione dei ripartitori

/ REDAZIONE

Con la risposta a interpello n. 163 pubblicata ieri, 3 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che al servizio di **lettura dei ripartitori** di calore posti all'interno dei condomìni si applica l'aliquota IVA ordinaria, salvo che tale prestazione rientri fra quelle oggetto di un contratto di servizio energia.

Il caso esaminato riguarda una società operante nel settore energetico che offre, fra l'altro, il servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni propri clienti. Tale servizio è svolto con una delle seguenti **modalità**:

- il condominio affida alla società l'installazione dei ripartitori di calore e, contestualmente, il servizio di lettura degli stessi;
- la società esegue il solo servizio di lettura dei ripartitori che ha installato precedentemente presso il condominio;
- la società esegue il solo servizio di lettura dei ripartitori, già installati da una ditta terza.

L'Agenzia delle Entrate ha premesso che la prestazione d'**installazione** di ripartitori di calore può beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, nel presupposto che consista in un intervento volto "ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (in cui è stato trasfuso l'art. 31 della L. 457/78).

A parere dell'Agenzia, però, il citato trattamento IVA agevolato non può essere applicato alla lettura dei ripartitori di calore poiché non si configura come una **prestazione accessoria**, rispetto a quella della installazione dei ripartitori.

Secondo la giurisprudenza Ue, infatti, una prestazione deve essere considerata "accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore" (Corte di Giustizia 11 gennaio 2001 causa C-76/99). Il servizio di lettura dei ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione dei suddetti ripartitori presentano, invece, una propria distinta e autonoma funzione.

Aliquota da valutare per contratto di servizio energia

Sotto un diverso profilo, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'applicabilità, al servizio di lettura dei ripartitori di calore, dell'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 122 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 con riguardo alle "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di **energia termica** per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia (…)".

L'applicazione di tale disposizione richiede la **sussistenza** delle seguenti condizioni:

- uso domestico dell'energia;
- distribuzione dell'energia mediante un contratto servizio energia (anche nella versione plus);
- produzione dell'energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Sulla base di quanto descritto, dunque, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che solo in caso di stipula, da parte della società, di un contratto di **servizio energia** che preveda, tra le prestazioni oggetto dello stesso, anche la lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni, al corrispettivo può essere applicata l'aliquota IVA del 10%.

Nel caso in cui la lettura dei ripartitori di calore non sia prevista nell'ambito del contratto di servizio energia, ma rappresenti una prestazione eseguita in forza di un **autonomo contratto** stipulato dalla società, il servizio di lettura sconterà l'IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.

EUTEKNE - FIM PUBLISHING - VIETATA - SOLO IN INDUSTRIA & SOLUZIONI

La legislazione d'emergenza non sembra idonea a fronteggiare la "fase 2"

Gentile Redazione,
la riforma legata alla **crisi d'impresa** e alle sue numerose declinazioni è stata uno degli argomenti più trattati negli ultimi mesi sia in ambito professionale che in ambito imprenditoriale. Anzi, per certi versi, è stato il tema che più ha coinvolto e addirittura a volte contrapposto i due mondi.
Poi improvvisa, inaspettata, distruttiva è arrivata la "**vera crisi**". Quella derivante dalla pandemia, dall'emergenza sanitaria che ha inevitabilmente travolto l'economia nazionale e mondiale e che ha riallineato i due mondi, quello dei commercialisti e quello imprenditoriale anche, ma non solo, su un tema spinoso come il Codice della crisi. Con il DL 23/2020 il Governo è intervenuto su tale campo, anche rinviando l'entrata in vigore del Codice, ora fissata per il prossimo 1° settembre 2021.
Altre misure contenute nel decreto Liquidità attengono ai **concordati preventivi** e agli accordi di ristrutturazione oltre che alle istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. Nel pacchetto di norme emanate per garantire la continuità aziendale vanno annoverati anche altri articoli del DL Liquidità che introducono disposizioni "temporanee" in materia di riduzione del capitale, principi di redazione del bilancio e finanziamenti alle società (da parte dei soci, compresi i soggetti che esercitano la direzione e il coordinamento sulla società finanziata).
Ciò detto, se da un lato non può che apprezzarsi la tempestiva **sensibilità** mostrata per questi temi di vitale importanza per le imprese, dall'altro deve evidenziarsi come occorra al contempo scongiurare il rischio di una eccessiva sovrapposizione normativa – distribuita tra diversi provvedimenti legislativi, a loro volta eterogenei al proprio interno – senza un coordinamento giuridico fra gli stessi e, soprattutto, deficitaria di una visione strategica delle modalità con le quali dovranno essere affrontate le crisi aziendali nella auspicata ed imminente "fase 2" dell'emergenza.
Si precisa sin da subito, infatti, come appaia necessario pervenire quanto prima ad un **complessivo** e specifico provvedimento legislativo che individui misure "ad hoc" per la gestione delle future crisi, determinate dalla consapevolezza che servono nuovi strumenti e nuovi paradigmi per fronteggiare lo stravolgimento che la nostra economia ha subito per effetto dell'emergenza COVID-19.
In tal senso, se si comprendono le ragioni secondo cui il Governo ha deciso opportunamente di **rinviare** l'applicazione del DLgs. 14/2019, non può parimenti sottacersi lo stupore che suscita la presa d'atto di come una riforma da così tanto tempo attesa – l'introduzione di uno specifico Codice della crisi – non abbia potuto essere lo strumento per fronteggiare la più grave crisi economica del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi.
E partendo proprio da questo tema, così superficialmente affrontato con un semplice rinvio senza alcun collegamento normativo, non è possibile tacere quanto poco sia stato fatto in generale per imprese e **professionisti** attraverso i DL "Cura Italia" e il Liquidità. Si è assistito, infatti, a un incremento di burocratizzazione per le procedure "straordinarie". Il che appare assolutamente anticiclico.
In un momento in cui si ha la necessità se non l'urgenza di avere procedure **più snelle**, il Governo e i suoi "organi" hanno trovato il modo di rendere più complesse, attraverso norme scritte oggettivamente in maniera "pessima", le procedure per ottenere agevolazioni sia per gli imprenditori che per i professionisti. Demandare interamente, se non addirittura esclusivamente, agli istituti di credito e ai consulenti l'aiuto alle imprese è simbolo di grande inadeguatezza ad affrontare la crisi.
I due decreti, infatti, non hanno "ideato" o previsto alcuna agevolazione fiscale, ma solo crediti d'imposta molto **limitativi**. Basti pensare al credito d'imposta per le locazioni "negozi e botteghe", che, tuttavia, è stato concesso per una sola categoria catastale e per una sola mensilità. In ordine alle misure di carattere fiscale, nei due decreti sopra citati, sono stati previsti solo rinvii di adempimenti e versamenti. Tra l'altro con una mirabolante selva di eccezioni, atte solo a rendere – come si diceva – ancora più complessa la loro interpretazione.
Perché allora non prevedere veri crediti d'imposta e vere agevolazioni fiscali a favore di quelle aziende e di quelle realtà professionali che mantengono inalterata la forza lavoro in queste settimane difficili? Perché non prevedere – mai come ora – una vera **riduzione del cuneo** fiscale sul costo del lavoro dipendente? Perché non pensare a finanziare immediatamente le aziende in difficoltà senza dover passare dalle "forche caudine" della presentazione di business plan o di bilanci preventivi agli istituti di credito? In fondo, basta ascoltare le realtà imprenditoriali e professionali per avere risposte e proposte. Nel frattempo, il tempo passa. Il paziente 1 è stato "registrato" a Codogno il 21 febbraio. Sono passati tre mesi di annunci, conferenze stampa, decreti e correzioni. Di concreto poco.

Emanuele Serina
Vice Presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

EUTEKNE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI - COPIA TEMPORANEA A SOLO USO INTERNO

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO
EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO
2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO